

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000,00 EURO ED INFERIORE A 350.000,00 EURO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE – Giustificazioni offerta anomala

CUP (Codice Unico di Progetto): C81B14000040001

CIG (Codice Identificativo di Gara) 781847058C

IMPORTO A BASE D’ASTA SOGGETTO A RIBASSO € 267.747,60

ONERI SICUREZZA DIRETTI NON SOGGETTI A RIBASSO € 26.558,47

Premesso che con determina del responsabile del Servizio del Comune di Colledara n.106/403 del 9/10/2018 si è stabilito di procedere all’affidamento dei lavori denominati **“RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE”** mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art.36 comma 2) lettera c) del d.leg.vo 50/2016 il cui progetto esecutivo era stato approvato con delibera di Giunta Comunale n.66 del 13 aprile 2018 comportante una spesa complessiva di € 400.000,00 di cui € 267.747,60 per lavori, € 26.558,47 per oneri per la sicurezza ed € 105.693,93 per somme in amministrazione.

Che alla Centrale Unica di Committenza di Tossicia il Comune di Colledara ha demandato il Servizio Associato dell’espletamento delle procedure di gara di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’atto del Consiglio Comunale di Colledara n.25 del 29/11/2016;

Che il Responsabile del Servizio della CUC con propria determinazione n.9/102 del 08/03/2019 ha indetto la gara e con nota prot. n.21 del 8 marzo 2019 tramite piattaforma elettronica, ha inoltrato con nota prot. n.21 in data 8/3/2019, la lettera di invito per l’espletamento della procedura negoziata ai 10 operatori economici selezionati all’interno dell’elenco operatori economici istituiti dalla stessa CUC;

Sono state effettuate due sedute pubbliche in cui il Presidente Ing. Trosini Magiste assistito da due testimoni:

- nella seduta pubblica n.1 del 26 marzo 2019 ha proceduto, all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa dichiarando ammessa la ditta Impresa Costruzioni Pubbliche Porcinari srl ed ammesse con riserva, con attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell’art.83 del d.leg.vo 50/2016, le altre cinque ditte che hanno partecipato alla gara;
- nella seduta pubblica n. 2 del 29 marzo 2019 ha proceduto, alla verifica delle documentazioni integrativa rimesse dalle ditte ammesse con riserva con il precedente verbale n.1 del 26 marzo 2019 e ritenute congrue, a sciogliere la riserva con conseguente ammissione delle suddette ditte alla procedura di gara; ha quindi proceduto a sbloccare telematicamente le offerte. Ai sensi dell’art. 97 comma 2 del d.leg.vo 50/2016, è stata sorteggiata casualmente la formula definita alla lettera c) del medesimo art. 97 comma 2 ovvero “media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 15%”, ed è stata determinata la soglia di anomalia - pari al 21,2934% -. E’ stata quindi individuata la migliore offerta in quella formulata dalla ditta F.lli Marrone di Marrone Marcello & C. sas che ha offerto un ribasso del 31,187% sull’importo a base di gara per un importo netto di € 184.245,15 oltre oneri per la sicurezza ed Iva; **nella medesima offerta sono stati indicati i costi della manodopera pari ad € 27.600,00 ed i costi della sicurezza ad € 18.500,00.** Il Presidente di gara ha quindi proposto di procedere alla verifica della congruità ai sensi e per gli effetti dell’art. 97 comma 5 del d.leg.vo 50/2016 dell’offerta formulata dalla ditta F.lli Marrone di Marrone Marcello & C. sas. risultata la migliore offerta e superiore alla soglia di anomalia, accertato che nella lettera di invito si era optato per la non esclusione delle offerte anomale.

Con nota prot. 34 del 29/09/2019 la CUC ha richiesto alla suddetta ditta di trasmettere entro e non oltre le ore 14 del 13/04/2019, la documentazione ritenuta opportuna per dimostrare la congruità dell’offerta, in maniera tale da giustificare il ribasso offerto in sede di gara.

La ditta ha prodotto nei termini richiesti, la documentazione richiesta composta da:

- Relazione giustificativa
- analisi EL IM prezzi unitari1
- analisi mezzi d'opera
- analisi NP prezzi unitari
- analisi prezzi2
- analisi prezzi3
- CNA costo manodopera
- fascicolo preventivi
- lavori similari
- libro cespiti beni ammortizzabili
- quadro riassuntivo

Presa visione della relazione giustificativa prodotta, si rileva che la ditta dichiara in premessa che **"gli importi indicati in sede di offerta non sono corretti a causa di un errore di trascrizione. Infatti gli importi esatti sono: € 57.600,00 per i costi della manodopera ed € 1.850,00 per gli oneri della sicurezza aziendali"**.

Analizzando le analisi giustificative prodotte, si rileva inoltre che queste sono riferite agli importi indicati nella documentazione prodotta successivamente alla gara e non agli importi dichiarati in sede di gara, così come richiesto, ed in particolare **"€ 27.600 per i costi della manodopera ed € 18.500 per oneri sicurezza aziendali"**.

A parere del sottoscritto, al concorrente non può essere accordato e consentito di rettificare la proposta con la quale ha partecipato alla gara ed il principio di potergli eventualmente permettere di presentare chiarimenti, deve essere comparato con l'altrettanto importante principio secondo cui l'offerta prodotta non può essere modificata, pena l'evidente violazione della par condicio.

L'errore materiale della trascrizione degli importi del costo della manodopera ed incidenza costi sicurezza che avrebbero dovuto portare ad effettuare il ribasso così come formulato, se ritenuto plausibile, sarebbe come negare l'evidenza di un tentativo di sanare un irreparabile errore, pur se grossolano ma essenziale.

Se si analizza l'incidenza percentuale della manodopera come indicata in sede di offerta, si rileva che essa è di circa il 10% sull'importo lavori offerto ed è assolutamente inadeguata per garantire il rispetto dei minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23 comma 16 (art.97 comma 5 lett. D).

In conclusione, il costo del personale impiegato nell'appalto, inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23 comma 16 (art.97 comma 5 lett. D), determina conseguenze escludenti.

Peraltro, l'erronea indicazione dei costi per la sicurezza e/o dei costi della manodopera incide su elementi essenziali dell'offerta economica rappresentati nello specifico dagli importi destinati dalla singola impresa alla salvaguardia delle condizioni di sicurezza sul lavoro ed al soddisfacimento del diritto di equa retribuzione costituzionalmente garantito.

16 MAG. 2019



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Mauro De Flautis